



29 GEN 2009

**MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE  
E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro  
Divisione VI

Alle Direzioni Reg.li e Prov.li del Lavoro  
Alla D.G. per l'Attività Ispettiva  
Al Ministero dello Sviluppo Economico-  
Dip. Regolazione Mercato - D. G. Vigilanza e Normativa tecnica  
Alle ASL (per il tramite del  
Coordinamento tecnico delle Regioni  
per la prevenzione nei luoghi di lavoro)  
Agli Assessorati alla Sanità delle Regioni  
Alla Provincia autonoma di Trento-  
Dipartimento Servizi Sociali  
Servizio Lavoro  
Alla Provincia autonoma di Bolzano-  
Ag. Prov. Prot. Ambiente e Tutela del lavoro  
All'ISPESL-  
D.T.S. e D. C. e C.  
Al CTI - Comitato Termotecnico Italiano  
Alle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro  
Alle organizzazioni rappresentative dei lavoratori  
Loro Sedi

**Class.:** PR/G.V./circ/ma  
PRGT N. 15/VI/1645

**Oggetto:** Generatori di vapore e di acqua surriscaldata - Ammissibilità del regime di assistenza non continua -.

Sono stati da più parti posti quesiti per conoscere se, alla luce dell'adozione della direttiva 97/23/CEE (PED), dell'emanazione del relativo decreto legislativo del 25 febbraio 2000, n. 93 di recepimento e della recente entrata in vigore del decreto 81/08, le disposizioni contenute nel RD n. 824/1927 che prevedono per l'esercizio delle apparecchiature in argomento l'assistenza continua da parte di un conduttore specificamente abilitato (fuochista) debbano considerarsi tuttora applicabili.

Al riguardo, preso atto delle considerazioni sull'argomento qui fatte pervenire con nota n. 31968 del 9.10.2008 dai competenti servizi del Ministero dello sviluppo economico, e considerato che la materia in questione - connessa con le condizioni per l'esercizio in sicurezza di tali apparecchiature - rientra tra le competenze di questa Amministrazione, si ritiene opportuno precisare quanto segue:

Innanzitutto, per semplicità di trattazione, si considererà il caso delle apparecchiature costruite e messe in servizio antecedentemente all'adozione della predetta direttiva - o escluse dal suo campo di applicazione - distintamente da quello delle apparecchiature soggette al regime da tale direttiva individuato e, come tali, contrassegnate dalla marcatura CE.

Per le prime, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di esonero nel tempo emanate (cfr. decreti del '74), nulla appare, allo stato, immutato rispetto alle previsioni del citato regio decreto.

Per quelle recanti la marcatura CE, occorre partire dalla considerazione, del tutto generale, che la prevalenza del diritto comunitario su quello nazionale impone agli Stati membri dell'Unione di adeguare la propria regolamentazione interna secondo i principi stabiliti dalle pertinenti disposizioni comunitarie *indipendentemente dalle specifiche tipologie di prodotti prese in considerazione*.

Discende da ciò che per i prodotti regolamentati a livello comunitario viene meno l'applicabilità delle corrispondenti disposizioni del diritto nazionale, anche quando queste ultime continuino ad avere valore cogente in quanto non esplicitamente e formalmente abrogate (circostanza, questa, che si rende necessaria ogni volta che occorra mantenere regolamentati i prodotti legittimamente costruiti, messi in commercio e tenuti in esercizio precedentemente all'entrata in vigore delle disposizioni comunitarie, così come quelli esclusi dal campo d'applicazione di queste ultime).

Tale essendo il caso anche delle apparecchiature rientranti nel campo di applicazione della citata direttiva 97/23/CEE, è parere di questa Amministrazione che le disposizioni relative alle modalità di sorveglianza durante l'esercizio a suo tempo stabilite con il citato RD N. 824/1927 debbono essere disapplicate a quelle apparecchiature per le quali il fabbricante abbia:

- applicato i requisiti essenziali di sicurezza stabiliti nella pertinente direttiva conseguendo, costruttivamente, un livello di sicurezza pari almeno a quello ottenibile con l'applicazione delle norme tecniche armonizzate disponibili al momento della messa in commercio,
- previsto esplicitamente un regime di sorveglianza di tipo non continuo, in considerazione ed in coerenza con le caratteristiche tecniche della specifica apparecchiatura, con le dotazioni di sicurezza ed i dispositivi di controllo alla stessa applicati,
- indicato, nell'apposito libretto, le modalità di esecuzione e le necessarie istruzioni per l'effettuazione di detta sorveglianza,
- sottoposto l'apparecchiatura alla procedura di esame CE da parte di un organismo notificato ai sensi della citata direttiva,
- compilato la dichiarazione di conformità,
- apposto la marcatura CE.

A quanto precede va anche aggiunta la considerazione che mantenere l'obbligo di sorveglianza continua indifferentemente per tutte le apparecchiature verrebbe a costituire, per quelle ammesse all'esercizio con sorveglianza non continua e, in linea con le condizioni

di cui sopra, pertanto dotate di un più complesso e articolato sistema di controllo, un inammissibile ostacolo agli scambi o, per lo meno, un fattore distorsivo della concorrenza.

Ne consegue, in sostanza, che non sussiste più l'obbligo di assistenza continua per le apparecchiature per le quali tutte le condizioni sopra enunciate risultano verificate.

Appare, tuttavia, utile rammentare che per tutte, indistintamente, le apparecchiature in oggetto - siano state costruite e messe in servizio in data antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 93/2000, oppure rechino la marcatura CE ai sensi della citata direttiva PED e in conformità al citato decreto di recepimento - *permane l'obbligo di assistenza da parte di un conduttore abilitato*, anche, si ribadisce, quando queste siano commercializzate come idonee all'utilizzo con assistenza non continua e secondo la periodicità (ad es. 12 ore, 24 ore, 72 ore, ecc.) determinata dal costruttore e indicata nel manuale d'uso e manutenzione.

In una siffatta situazione sarà cura del datore di lavoro utilizzatore, sulla base delle istruzioni fornite dal fabbricante, adottare le misure necessarie perché siano stabilite e attuate le opportune procedure per l'esercizio in sicurezza dell'apparecchiatura così come per il controllo della loro corretta applicazione, operando, ove necessario per la loro concreta esecuzione, secondo i suggerimenti desumibili da documenti di buona prassi.

Si osserva, da ultimo, che le procedure per la qualificazione del personale addetto all'assistenza delle apparecchiature di che trattasi rimangono quelle stabilite dalla vigente regolamentazione.

**IL DIRETTORE GENERALE**

(Dott. G. Mastropietro)

